Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 marzo 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . Pag. 1339

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 2024.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad acquistare un appezzamento di terreno . . . . Pag. 1339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2025.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, esercizio finanziario 1961-62, della somma di L. 188.644.323 Pag. 1339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 2026.
Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro di Azione Latina », con sede in Roma . . . . . . Pag. 1340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2027.
Erezione in ente morale dell'Associazione denominata « Collegium Sanctissimi Redemptoris », con sede in Nuoro. Pag. 1340

1963

LEGGE 12 marzo 1963, n. 180.
Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 . . . . Pag. 1340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 181.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza nella Cassa di risparmio di Calabria e Lucania Pag. 1343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 182.
Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Loreto . . . . Pag. 1343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 183.
Istituzione della sede distaccata di Pretura nel comune di Mondragone . . . . Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 184.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, sita nel comune di Polistena (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 185.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Basilio, nel comune di Milano Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 186.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, sita nel comune di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro) . . . Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 187.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Religiosa Salesiana, denominata « Ispettoria Salesiana Ligure-Toscana », con sede in Genova-Sampierdarena. Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 188.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Santa Marizza, del comune di Varmo (Udine) . . . . . Pag. 1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'Unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Michele Arcangelo in frazioni San Michele, del comune di Serrastretta (Catanzaro), con la Parrocchia di Maria SS.ma dei Sette Dolori in frazione Jevoli del comune di Feroleto Antico . . . . Pag. 1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.

Nomina del Prefetto dott. Francesco De Lorenzo a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del Prefetto di I classe dott. Luigi Ferrara. Pag. 1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova . . . . Pag. 1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1963.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.). Pag. 1345

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 21 settembre 1956 ad alcune Cooperative di facchini e barrocciai della provincia di Bologna . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 22 dicembre 1960 alla Carovana facchini di Castelverde (Cremona) . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Determinazione del salario medio ai fini degli assegni familiari al personale di guida dipendente dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 9 agosto 1955 alla Carovana ippotrasportatori di Villa Castelli (Brindisi) e alla Carovana caricatori e scaricatori di Abano Terme (Padova) . . . . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 22 maggio 1954 alla Carovana facchini di Scauri (Latina), alla Carovana facchini di Ariano Ferrarese (Ferrara) ed alla Carovana facchini C.I.S.L. di Brescia . . . . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 19 maggio 1952 alla Cooperativa facchinaggio olimpinese di Monte Olimpino (Como) e alla Carovana facchinaggio docks di Como . . . . Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 15 gennaio 1951 alla Carovana facchini caricatori e scaricatori di Stanghella (Padova) . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione attribuito con decreto ministeriale 24 febbraio 1949 alla Carovana facchini di Isola Rizza (Verona) . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli, dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLI Fiera di Milano - Campionaria internazionale » . . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1963.

Riconoscimento di stazione di turismo al territorio del comune di Prato (Firenze) . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, e nomina del nuovo presidente . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari . . . . Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari . . . . Pag. 1349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « Storia economica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze Pag. 1350

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 1350

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1350

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . . . Pag. 1350

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 1350

Ministero delle finanze:

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Venezia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Chieti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cagliari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Frosinone colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bolzano colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Benevento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1351

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1352

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 1352

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ravenna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1352

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1352

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1352

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vicenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale Pag. 1352

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di zona del comune di Ururi. Pag. 1352

Approvazione del piano di zona del comune di Foiano Valfortore . . . . Pag. 1352

Approvazione del piano di zona del comune di Torre le Nocelle . . . . Pag. 1352

Approvazione del piano di zona del comune di Sant'Arcangelo Trimonte . . . Pag. 1352

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 1353

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1355

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Cremona ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve Pag. 1355

Autorizzazione all'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso l'Ospedale medesimo . Pag. 1355

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale 5 % trentacinquennale 5,50 % trentennale 6 % trentennale Pag. 1355

Avviso riguardante: a) il sorteggio per il rimborso nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » 1ª e 2ª Emissione; b) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » 1ª Emissione; c) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » . Pag. 1356

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. Pag. 1356

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità Pag. 1359

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a centocinquanta posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità . . . Pag. 1359

Ufficio medico provinciale di Sondrio: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio Pag. 1359

Ufficio veterinario provinciale di Bari: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari Pag. 1360

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 27 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 292

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TERENZIANI Vincenzo, nato a Reggio nell'Emilia il 22 febbraio 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato dal nemico, sopportava le più crudeli sevizie senza lasciarsi sfuggire alcuna rivelazione. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da prode. — Pieve Modolena, 28 gennaio 1945.

(1233)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1962, n. 2024.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad acquistare un appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 313/3 del 23 giugno 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio da destinare alla costruzione di un edificio da adibire a sede dei propri uffici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è autorizzata ad acquistare dalla Società « Ente Romano Ricostruzioni Edilizie » (E.R.R.E.) un appezzamento di terreno di mq. 430, sito in Rieti, località « Voto de' Santi » alle condizioni previste nella deliberazione n. 313/3, del 23 giugno 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 dicembre 1962, n. 2025.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, esercizio finanziario 1961-62, della somma di L. 188.644.323.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1123, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62, presenta, al 30 giugno 1962, una disponibilità di L. 188.644.323;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1961-62, il prelevamento di L. 188.644.323 (centottantottomilioniseicentoquarantaquattromilatrecentoventitre) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 dell'entrata « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26 di spesa « Contributi per l'assicurazione del personale non di ruolo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa invalidi della marina mercantile ».

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1961-62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

MATTARELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 2026.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro di Azione Latina », con sede in Roma.

N. 2026. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Associazione « Centro di Azione Latina », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2027.

Erezione in ente morale dell'Associazione denominata « Collegium Sanctissimi Redemptoris », con sede in Nuoro.

N. 2027. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione denominata « Collegium Sanctissimi Redemptoris », con sede in Nuoro, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 96. — VILLA

LEGGE 12 marzo 1963, n. 180.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75.

E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1975-76 e 1976-77.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 11 della legge 25 luglio 1961, n. 649, è ridotto di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974-75 e 1975-76 ed aumentato di lire 4 miliardi per l'esercizio 1965-66.

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1962-63 fissato in lire 75 miliardi e 107.074.000 dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, è elevato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, a lire 76.040.717.085.

Art. 4.

Agli oneri derivanti nell'esercizio 1962-63 dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 6.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 7.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per lo esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63

In aumento:

Capitolo n. 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	13.000.000.000
Capitolo n. 32. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	1.000.000.000
Capitolo n. 38. — Entrate riservate all'Erario, ecc.	»	800.000.000
Capitolo n. 40. — Imposta sul valore netto globale, ecc.	»	500.000.000
Capitolo n. 42. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	6.000.000.000
Capitolo n. 43. — Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati, ecc.	»	3.400.000.000
Capitolo n. 47. — Imposta ipotecaria	»	1.325.000.000
Capitolo n. 55. — Tasse sulle concessioni governative	»	2.000.000.000
Capitolo n. 68. — Imposta di fabbricazione sugli spiriti	»	1.000.000.000
Capitolo n. 76. — Imposta di fabbricazione sugli olii minerali, ecc.	»	16.300.000.000
Capitolo n. 86. — Dogane e diritti marittimi	»	1.000.000.000
	L.	46.325.000.000

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962-63

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Capitolo n. 17. — Contributi e concorsi nelle spese a favore, ecc., del Fondo per il culto, ecc.	L.	100.000.000
Capitolo n. 18. — Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	1.515.000.000
Capitolo n. 24. — Contributo a favore della Azienda nazionale autonoma delle strade, ecc.	»	886.960.930
Capitolo n. 376. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	205.800.000
Capitolo n. 377. — Spese per forniture, ecc. di carta bianca da lettera, ecc.	»	1.937.000.000
Capitolo n. 378. — Spese per la fornitura, ecc. delle carte rappresentative di valori	»	777.000.000
Capitolo n. 399. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	6.780.000.000
Capitolo n. 430. — Contributo nelle spese di ricerche, ecc., della Comunità europea dell'energia atomica, ecc.	L.	3.810.145.000
Capitolo n. 453-*bis* (*di nuova istituzione*). — Somme dovute per interessi relativi ad esercizi decorsi sugli importi versati in conto corrente col Tesoro dello Stato	»	1.436.232.720
Capitolo n. 469-*quater* (*di nuova istituzione*). — Somma occorrente per la regolarizzazione delle posizioni assicurative del personale dei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600	»	2.000.000.000
Capitolo n. 553. — Spese, ecc., per fornitura di carta e per la stampa di schede, certificati elettorali, ecc.	»	600.000.000
Capitolo n. 554. — Spese di cancelleria, ecc., per le elezioni politiche	»	30.000.000
Capitolo n. 562. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	2.020.000.000
	L.	22.698.138.650

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Capitolo n. 185. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali dell'antico Demanio, ecc.	L.	130.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo n. 7. — Retribuzioni al personale in servizio all'estero, ecc.	L.	100.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Capitolo n. 53. — Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate	L.	43.200.000
Capitolo n. 79. — Contributi per il mantenimento di scuole secondarie, ecc.	»	604.800
Capitolo n. 112. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici agrari, ecc.	»	161.044.800
Capitolo n. 116. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici e di scuole tecniche, ecc.	»	1.816.884.000
Capitolo n. 118. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici commerciali, ecc.	»	920.917.600
Capitolo n. 120. — Contributi e sussidi per il funzionamento di istituti tecnici-nautici, ecc.	»	19.514.400
Capitolo n. 193. — Musei, gallerie, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc.	»	60.000.000
Capitolo n. 197. — Lavori di conservazione e di restauro, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 199. — Scavi Lavori di scavo, ecc.	»	60.000.000
Capitolo n. 203. — Spese per la manutenzione, ecc. dei monumenti, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 242. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc.	»	59.700.000
Capitolo n. 260. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	2.592.000
	L.	3.424.457.600

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Capitolo n. 13. — Indennità, ecc., per le missioni, ecc.	L.	50.000.000
Capitolo n. 45. — Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni, ecc.	»	300.000.000

Capitolo n. 47. — Spese per la manutenzione, ecc. L. 50.000.000
Capitolo n. 63. — Indennità, ecc., dovute alla truppa, ai carabinieri, ecc » 200.000.000
Capitolo n. 68. — Spese per trasferte, ecc., ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. » 500.000.000
Capitolo n. 71. — Indennità, ecc., per servizi telegrafici, ecc. » 100.000.000
Capitolo n. 75. — Spesa per il trasporto della truppa, ecc. » 70.000.000
Capitolo n. 87. — Abbonamento, installazione, ecc., degli impianti telefonici, ecc. » 500.000.000
Capitolo n. 91. — Casermaggio per carabinieri, ecc. . . . . . » 200.000.000
Capitolo n. 92. — Acquisto, ecc., degli automezzi, ecc. . » 700.000.000
Capitolo n. 154. — Spese per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, ecc. » 1.500.000.000
Capitolo n. 163. — Istituzione e mantenimento di centri di raccolta, ecc. » 900.000.000
Capitolo n. 166. — Sussidi in danaro per la assistenza, ecc., e per integrazione mense alle persone disoccupate, ecc. » 300.000.000
Capitolo n. 170. — Assegnazione straordinaria per la integrazione dei bilanci degli enti comunali, ecc. . . . . . » 1.200.000.000

L. 6.570.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Capitolo n. 131-*bis*. — Contributi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della detta legge (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181) L. 46.682.155

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 9-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica*: « Debito vitalizio e trattamenti similari »). — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi . L. 3.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Capitolo n. 52. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . L. 2.000.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Capitolo n. 128. — Costruzioni di aeromobili e motori, ecc. . L. 10.000.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 64. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. L. 400.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 51. — Contributi e spese per lincremento dell'olivicoltura, ecc. L. 13.000.000
Capitolo n. 53. — Spese e contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. . . » 70.000.000
Capitolo n. 55. — Contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali agrarie, ecc. L. 50.000.000
Capitolo n. 60. — Contributi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica, ecc. » 80.000.000
Capitolo n. 86. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, ecc. » 70.000.000
Capitolo n. 95. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali, ecc. » 70.000.000
Capitolo n. 96. — Spese per indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, ecc. . » 37.000.000
Capitolo n. 100. — Spese per la formazione di ufficio dei piani economici, ecc. . . » 10.000.000

L. 400.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Capitolo n. 121. — Contributi in conto interessi da corrispondere agli Istituti ed alle Aziende di credito sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese accordati in esecuzione degli articoli 4, 5 e 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, ecc. . L. 1.000.000.000

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Capitolo n. 95. — Somma da erogare per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, ecc. . . . L. 50.000.000

MINISTERO DELLA SANITA'

In aumento:

Capitolo n. 57. — Sussidi e contributi per studi e ricerche per la difesa dell'igiene del suolo, ecc. L. 300.000.000

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 8. — Diritto di monopolio, ecc. per il sale estratto, ecc., da privati . . . L. 800.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 13. — Premi al personale impiegatizio, ecc. . L. 550.000.000
Capitolo n. 14. — Premi al personale salariato permanente, ecc. . » 810.000.000
Capitolo n. 15. — Premi al personale salariato stagionale, ecc. » 30.000.000

L. 1.390.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 22. — Spese per partecipazione ad esposizioni, ecc. L. 350.000.000
Capitolo n. 35. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc . » 240.000.000

L. 590.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto	L.	100.000.000

SPESA

In aumento:

Capitolo n. 38. — Sovvenzioni e interventi in favore del clero, ecc. . .	L.	50.000.000
Capitolo n. 42. — Sovvenzioni e interventi per l'esercizio del culto, ecc.	»	50.000.000
	L.	100.000.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 1. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	L.	886.960.930

SPESA

In aumento:

Capitolo n. 39. — Ricarichi di pietrisco, risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione delle strade, ecc. . .	L.	886.960.930

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Voci che si aggiungono agli elenchi nn. 5 e 6 allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

	Importo dell'onere in milioni di lire
ELENCO N. 5.	
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.	
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della C.E.E. e della C.E.E.A. (Regolamenti agricoli)	6.780
ELENCO N. 6.	
Ministero del tesoro.	
Concessione di un contributo straordinario al Consiglio Nazionale dele Ricerche	1.000
Ritocco dei criteri per la liquidazione delle pensioni ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . .	570
Ministero degli affari esteri.	
Concessione di un contributo straordinario all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato . .	50
Ministero dell'interno.	
Concessione di un contributo straordinario all'A.A.I.	500
Ministero dei lavori pubblici.	
Concessione di un contributo straordinario all'Ente Acquedotti Siciliani . . .	500

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 181.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza nella Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 12 novembre 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, in data 15 ottobre 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 182.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Loreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Loreto (distretto notarile di Ancona);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Loreto non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Loreto è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1862 eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato; mentre quelli di data posteriore saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 183.

Istituzione della sede distaccata di Pretura nel comune di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;
Ritenuta la necessità di istituire nel comune di Mondragone la sede distaccata della Pretura di Carinola;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita, con effetto dal 1° luglio 1963, nel comune di Mondragone, la sede distaccata della Pretura di Carinola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

Bosco — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 184.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, sita nel comune di Polistena (Reggio Calabria).

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, sita nel comune di Polistena (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 185.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Basilio, nel comune di Milano.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano, in data 20 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 19 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Basilio, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 186.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, sita nel comune di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, sita nel comune di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 187.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Religiosa Salesiana, denominata « Ispettoria Salesiana Ligure-Toscana », con sede in Genova-Sampierdarena.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Religiosa Salesiana, denominata « Ispettoria Salesiana Ligure-Toscana », con sede in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Santa Marizza, del comune di Varmo (Udine).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine, in data 19 aprile 1962, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi del 30 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Santa Marizza, del comune di Varmo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'Unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Michele Arcangelo in frazioni San Michele, del comune di Serrastretta (Catanzaro), con la Parrocchia di Maria SS.ma dei Sette Dolori in frazione Jevoli del comune di Feroleto Antico.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicastro, in data 25 aprile 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione San Michele del comune di Serrastretta (Catanzaro), con la Parrocchia di Maria SS.ma dei Sette Dolori in frazione Jevoli del comune di Feroleto Antico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.

Nomina del Prefetto dott. Francesco De Lorenzo a rappresentante del Governo nella Regione sarda in sostituzione del Prefetto di I classe dott. Luigi Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1962, con il quale il Prefetto di 1ª classe dott. Luigi Ferrara cessa dalle funzioni di rappresentante del Governo nella Regione sarda, a decorrere dal 26 novembre 1962, per assumere l'incarico di direttore generale dell'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1962, con il quale il Prefetto dott. Francesco De Lorenzo viene messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 26 novembre 1962, per assumere l'incarico di rappresentante del Governo nella Regione sarda;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme relative al rappresentante del Governo nell'anzidetta Regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 26 novembre 1962, il prefetto dottor Francesco De Lorenzo è nominato rappresentante del Governo nella Regione sarda, in sostituzione del Prefetto di 1ª classe dott. Luigi Ferrara, che dalla stessa data cessa dell'incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 398. — CESSARI

(1288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1941, registro n. 24 Finanze, foglio n. 179, con il quale il rag. Parodi Francesco fu Andrea venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda in data 30 novembre 1962, con la quale il rag. Parodi Francesco dichiara di rassegnare, per motivi di salute, le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dalla Deputazione della Borsa medesima e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 30 novembre 1962 sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Parodi Francesco fu Andrea, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 157. — VENTURA SIGNORETTI

(1277)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1963.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori per la durata di un quadriennio;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1962, con il quale il prof. Renato Lefevre, impegnato in altro incarico, venne sostituito con il dott. Renato della Valle quale rappresentante dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso il Consiglio di amministrazione anzidetto;

Considerato che, a seguito dell'avvenuto decesso del dott. della Valle, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione a tal fine formulata dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Decreta:

Il dott. Francesco Pitolli è nominato, in rappresentanza dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Renato della Valle, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

FANFANI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 21 settembre 1956 ad alcune Cooperative di facchini e barrocciai della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1956, con il quale è stato stabilito per il Gruppo facchini di Ozzano Emilia (Bologna) un periodo medio di occupazione di venti giornate ai fini degli assegni familiari, per la Lega barrocciai di Marzabotto (Bologna) un periodo medio di occupazione di diciassette giornate e per la Lega barrocciai e trasporti di Imola (Bologna) un periodo medio di occupazione di venti giornate;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione agli organi predetti dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con effetto dal 31 dicembre 1960 il periodo medio di occupazione attribuito con il decreto ministeriale 21 settembre 1956 al Gruppo di facchini di Ozzano Emilia (Bologna), con effetto dal 31 agosto 1957 il periodo medio di occupazione attribuito con il medesimo decreto alla Lega barrocciai di Marzabotto (Bologna) e con effetto dal 1° marzo 1957 il periodo medio di occupazione attribuito alla Lega barrocciai e trasporti di Imola (Bologna).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 22 dicembre 1960 alla Carovana facchini di Castelverde (Cremona).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1960, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini di Castelverde (Cremona) un periodo medio di occupazione di tredici giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato la attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 30 giugno 1960 il periodo medio di occupazione di tredici giornate attribuito con il decreto ministeriale 22 dicembre 1960 alla Carovana facchini di Castelverde (Cremona).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1963.

Determinazione del salario medio ai fini degli assegni familiari al personale di guida dipendente dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Considerata l'opportunità di determinare il salario medio ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari per il personale di guida dipendente dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale di guida dipendente dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro nella città di Milano, il salario medio è determinato in L. 2.080 giornaliere con decorrenza dal 20 aprile 1961.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 9 agosto 1955 alla Carovana ippotrasportatori di Villa Castelli (Brindisi) e alla Carovana caricatori e scaricatori di Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1955, con il quale è stato stabilito per la Carovana ippotrasportatori C.I.S.L. di Villa Castelli (Brindisi) un periodo medio di occupazione di venti giornate ai fini degli assegni familiari e per la Carovana caricatori e scaricatori di Abano Terme (Padova) un periodo medio di occupazione di diciotto giornate;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alle Carovane predette dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con effetto dal 10 maggio 1960 il periodo medio di occupazione di venti giornate attribuite con il decreto ministeriale 9 agosto 1955 alla Carovana ippotrasportatori C.I.S.L. di Villa Castelli (Brindisi) e con effetto dal 30 aprile 1961 il periodo medio di occupazione di diciotto giornate attribuito con il medesimo decreto alla Carovana caricatori e scaricatori di Abano Terme (Padova).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 22 maggio 1954 alla Carovana facchini di Scauri (Latina), alla Carovana facchini di Ariano Ferrarese (Ferrara) ed alla Carovana facchini C.I.S.L. di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1954, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini di Scauri (Latina) un periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate ai fini degli assegni familiari, per la Carovana facchini di Ariano Ferrarese (Ferrara) un periodo medio di occupazione di diciotto giornate e per la Carovana facchini C.I.S.L. di Brescia un periodo medio di occupazione di venti giornate;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alle Carovane predette dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con effetto dal 30 giugno 1961 il periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate attribuite con il decreto ministeriale 22 maggio 1954 alla Carovana facchini di Scauri (Latina), con effetto dal 1° novembre 1959 il periodo medio di occupazione attribuito con il medesimo decreto alla Carovana facchini di Ariano Ferrarese (Ferrara) e con effetto dal 1° maggio 1959 quello attribuito alla Carovana facchini C.I.S.L. di Brescia.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.

Revoca di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuiti con decreto ministeriale 19 maggio 1952 alla Cooperativa facchinaggio olimpinese di Monte Olimpino (Como) e alla Carovana facchinaggio docks di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1952, con il quale è stato stabilito per la Cooperativa facchinaggio olimpinese di Monte Olimpino (Como) un periodo medio di occupazione di tredici giornate ai fini degli assegni familiari e per la Carovana facchinaggio docks di Como un periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione alle Cooperative predette dei periodi medi indicati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Sono revocati con effetto dal 31 ottobre 1951 il periodo medio di occupazione di tredici giornate attribuite con il decreto ministeriale 19 maggio 1952 alla Cooperativa facchinaggio olimpinese di Monte Olimpino (Como) e con effetto dal 31 dicembre 1955 il periodo medio di occupazione di ventiquattro giornate attribuite con il medesimo decreto alla Carovana facchinaggio docks di Como.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 15 gennaio 1951 alla Carovana facchini caricatori e scaricatori di Stanghella (Padova).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1951, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini caricatori e scaricatori di Stanghella (Padova) un periodo medio di occupazione di sedici giornate ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato la attribuzione alla Carovana predetta del periodo medio indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 30 settembre 1961 il periodo medio di occupazione di sedici giornate attribuite con il decreto ministeriale 15 gennaio 1951 alla Carovana facchini caricatori e scaricatori di Stanghella (Padova).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Revoca del periodo medio di occupazione attribuito con decreto ministeriale 24 febbraio 1949 alla Carovana facchini di Isola Rizza (Verona).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1949, con il quale è stato stabilito per la Carovana facchini di Isola Rizza (Verona) un periodo medio di occupazione di quindici giorni ai fini degli assegni familiari;

Ritenuto che sono cessate le condizioni che avevano giustificato la attribuzione alla Carovana predetta del periodo indicato;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° agosto 1961 il periodo medio di occupazione di quindici giornate attribuite con il decreto ministeriale 24 febbraio 1949 alla Carovana facchini di Isola Rizza (Verona).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli, dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLI Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLI Fiera di Milano Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 12 al 25 aprile 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1963.

Riconoscimento di stazione di turismo al territorio del comune di Prato (Firenze).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Firenze in data 20 novembre 1961, n. 22, con la quale è stato proposto che al territorio del comune di Prato venga riconosciuto il carattere di stazione di turismo;

Sentito il Consiglio comunale di Prato;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Prato (Firenze) è conferito il riconoscimento di stazione di turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dello intero territorio del comune di Prato, è istituita la Azienda autonoma di turismo con sede in Prato.

Il prefetto di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1323)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.
Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1959, con il quale il dott. Luigi Accame venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il dott. Luigi Accame ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Luigi Accame dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è sciolta.

Art. 3.

Il dott. Massimo Risso è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ed, in particolare, l'art. 7 della legge medesima relativo alla nomina del presidente del suddetto Ente;

Visto l'esito dell'elezione del presidente dell'Ente sopra indicato da parte dell'assemblea nazionale dello Ente stesso nella riunione dell'11 novembre 1962, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;

Decreta:

Il dott. Elio Gallina è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1963.
Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ed, in particolare, gli articoli 8 e 13 della legge medesima, relativi alla composizione e alla nomina rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1963, con cui è stato nominato il presidente dell'Ente medesimo;

Vista la nota n. 100/28924/29/3/19 del 16 febbraio 1963, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Ente sopra indicato;

Visto l'esito dell'elezione del vice presidente dello Ente precitato e dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale dell'Ente medesimo da parte dell'assemblea nazionale nella riunione dell'11 novembre 1962, quale risulta proclamato nel relativo processo verbale;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1963, con cui in accoglimento del ricorso proposto dal dottor Stefano Musolino ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge sopra citata, è stato disposto l'annullamento dell'elezione del vice presidente dell'Ente, la quale dovrà, pertanto, essere rinnovata;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente secondo le norme della richiamata legge 18 agosto 1962, n. 1357, riservandosi di provvedere alla integrazione del Consiglio di amministrazione quando sarà stata rinnovata, nelle forme prescritte, l'elezione del vice presidente dell'Ente e con l'osservanza della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, è composto dai seguenti membri:

Gallina dott. Elio, presidente;

Bareggi dott. Gerolamo, Ciani dott. Guglielmo, Del Monte dott. Aldo, Giordano dott. Pasquale, Rognoni dott. Antonio e Sansonetti dott. Pietro, eletti dalla assemblea nazionale in rappresentanza degli iscritti;

Ugga dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Salerni dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Del Zoppo dott. Amelio, sindaco effettivo, presidente e Zeppilli dott. Carlo, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rigutto dott. Amerigo e Sandri dott. Giulio, sindaci effettivi; Minuto dott. Saverio e De Rogatis dottor Renato, sindaci supplenti, eletti dall'assemblea nazionale in rappresentanza degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia economica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Storia economica », cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio n. 291, l'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio n. 292, l'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963, registro n. 5 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Milis (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1963, registro n. 4 Interno, foglio n. 293, l'Amministrazione comunale di Ploaghe (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Venezia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Venezia colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Caorle e Santo Stino di Livenza.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1416)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'annata agraria 1958-1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Cannole, Carmiano, Gagliano del Capo, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Minervino, Melendugno, Monteroni, Morciano di Leuca, Novoli, Otranto, Presicce, Salice Salentino, Salve e Vernole.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'esercizio finanziario 1958-59.

(1417)

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Andrano, Campi Salentino, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Maglie, Matino, Melendugno, Melissano, Sannicola, Melfignano, Montesano, Nardò, Novoli, Parabita, Racale, Scorrano, Squinzano, Taviano, Tricase, Tuglie e Ugento.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1424)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Chieti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Chieti colpite nell'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Pollutri.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1418)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cagliari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cagliari colpite nell'annata agraria 1961-62 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Assemini, Decimomannu, Uta, Villasor e Villaspeciosa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(1419)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bologna colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bazzano, Castel D'Argile, Castel Guelfo, Crespellano, Imola, Medicina, Monteveglio e Mordano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1420)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Frosinone colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Frosinone colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Arnara.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1421)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bolzano colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bolzano colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cengles, Lasa e Oris.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1422)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Benevento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Benevento colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Apice e Benevento.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

(1423)

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1962, integrativo del decreto in data 16 novembre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Benevento colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arpaia, Cusano Mutri, Forchia, Pannarano e Tocco Caudio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1425)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Roma colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1962, integrativo dei decreti in data 20 agosto 1960 e 4 luglio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Roma colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Genzano e Lanuvio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1426)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Campobasso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1962, integrativo del decreto in data 25 maggio 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Campobasso colpite, nel 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castelmauro, Montemitro, Morrone del Sannio e Pietracatella.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1427)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ravenna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960 integrativo del decreto in data 17 agosto 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ravenna colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Lugo.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1428)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1961 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi colpite nell'annata agraria 1958-1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Ceglie Messapica, Cisternino, Erchie, Fasano, Mesagne, Oria, Ostuni, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, Torre S. S. e Villa Castelli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'esercizio finanziario 1958-59.

(1429)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1962, integrativo del decreto in data 8 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1959 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Avola, Noto e Pachino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

(1432)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vicenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vicenza colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano e Caldogno.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1430)

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vicenza colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arsiero e Laghi.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(1431)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - SEDE IN NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Ururi

Con decreto provveditoriale in data 5 marzo 1963, n. 10712, è stato approvato il piano di zona del comune di Ururi redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1361)

Approvazione del piano di zona del comune di Foiano Valfortore

Con decreto provveditoriale in data 5 marzo 1963, n. 10168, respinte le opposizioni a firma di: 1) Casamassa Assunta e Carolina; 2) Martucci Domenico ed altri; 3) Gentilcore Angela ed altri; 4) Luisa Marsullo De Collellis; 5) Carissimo Agostino; 6) De Masi Giuseppe, Carmine e Giovanni; 7) Castellucci Angelo Antonio; 8) Castellucci Giovanni; 9) De Masi Giuseppe; 10) Dota Filomena; 11) Del Grosso Giovanni, è stato approvato il piano di zona del comune di Foiano Valfortore redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1359)

Approvazione del piano di zona del comune di Torre le Nocelle

Con decreto provveditoriale in data 5 marzo 1963, n. 10172, è stato approvato il piano di zona del comune di Torre le Nocelle redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1360)

Approvazione del piano di zona del comune di Sant'Arcangelo Trimonte

Con decreto provveditoriale in data 6 marzo 1963, n. 10995, è stato approvato il piano di zona del comune di Sant'Arcangelo Trimonte redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 900 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta PASSALACQUA Enrico Fabio fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.185.375 (lire unmilionecentottanta-cinquemilatrecentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dall'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 880.000 già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4731/2635 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
91	1	—	Pascolo arborato	Unica	1.54.10	73,97	375	27.739
91	22	—	Seminativo irriguo	III	1.01.30	212,73	400	85.092
91	2	—	Id.	III	2.55.00	535,50	400	214.200
91	3	—	Seminativo	II	3.63.40	399,74	340	135.912
91	72	—	Pascolo arborato	Unica	1.70.60	81,89	375	30.709
91	4	—	Id.	Unica	0.25.50	12,24	375	4.590
91	5	—	Seminativo	III	0.59.80	47,84	350	16.744
91	8	—	Id.	II	1.02.10	112,31	340	38.185
91	9	—	Pascolo arborato	Unica	1.07.40	51,55	375	19.331
91	10	—	Seminativo	III	7.47.70	598,16	350	209.356
91	73	—	Seminativo irriguo	III	2.73.80	574,98	400	229.992
91	6	—	Bosco alto fusto	II	6.07.40	145,78	—	121.845
91	7	—	Id.	II	0.49.30	11,83	—	7.600
91	74	—	Id.	II	1.92.40	46,18	—	37.740
91	78	—	Id.	II	1.05.60	25,34	—	6.340
			TOTALI		33.15.40	2.930,04		1.185.375

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1242 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta PASSALACQUA Enrico Fabio fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 27.096.713 (lire ventisettemilioninovantaseimilasettecentotredici)), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 6.805.000 già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4732/2636 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
8	8	—	Seminativo	III	11.21.80	897,44	350	314.104
8	11	—	Pascolo	I	7.72.30	463,38	370	171.451
8	13	—	Seminativo	III	13.36.50	1.069,20	350	374.220
8	14	—	Pascolo	II	0.35.70	11,78	385	4.535
8	16	—	Seminativo	III	16.74.36	1.339,49	350	468.821
8	20	—	Pascolo	I	5.77.22	346,33	370	128.142

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
8	24	—	Seminativo	III	9.92.56	1.091,81	350	382.133
8	22	—	Pascolo	I	10.79.42	647,65	370	239.630
8	27	—	Id.	I	0.22.20	13,32	370	4.928
8	28	—	Seminativo	III	0.49.16	39,33	350	13.765
8	18	—	Pascolo	II	0.46.70	15,42	385	5.937
8	19	—	Fabbricato rurale	—	0.03.10	—	—	—
8	33	—	Seminativo irriguo	II	4.25.50	1.148,85	390	448.051
8	17	—	Id.	III	4.21.76	801,34	400	320.536
8	21	—	Id.	II	15.20.30	4.104,81	390	1.600.876
8	23	—	Id.	II	3.73.90	1.009,53	390	393.717
8	25	—	Pascolo	I	0.18.10	10,86	370	4.018
8	26	—	Id.	III	0.09.40	1,13	405	458
10	11	—	Seminativo irriguo	III	0.24,90	52,29	400	20.916
10	71	—	Seminativo	II	0.81.00	89,10	340	30.294
10	72	—	Seminativo irriguo	II	0.12.10	35,09	390	13.685
10	13	—	Id.	I	4.35.20	1.653,76	380	628.429
10	75	—	Id.	II	3.46.60	935,82	390	364.970
10	76	—	Id.	I	0.47.60	190,40	380	72.352
10	77	—	Id.	I	0.84.70	338,80	380	128.744
10	14	—	Pascolo	I	2.00.30	120,18	370	44.467
10	41	—	Seminativo irriguo	I	3.64.78	1.386,17	380	526.745
10	79	—	Id.	I	8.41.30	3.196,94	380	1.214.837
10	80	—	Id.	II	0.86.00	249,40	390	97.266
10	42	—	Pascolo cespugliato	II	0.32.70	3,92	405	1.588
10	43	—	Id.	II	0.48.70	5,84	405	2.365
10	82	—	Id.	II	0.43.80	5,25	405	2.126
10	44	—	Id.	II	0.29.30	3,52	405	1.426
10	45	—	Seminativo irriguo	II	5.10.00	1.377,00	390	537.030
10	5	—	Pascolo	II	0.25.90	8,55	385	3.292
10	21	—	Seminativo	II	0.70.20	77,22	340	26.255
10	83	—	Seminativo irriguo	II	4.67.50	1.262,25	390	492.277
10	46	—	Id.	I	6.36.20	2.417,56	380	918.673
7	52	—	Seminativo	III	16.36.80	1.309,44	350	458.304
7	55	—	Pascolo	II	2.93.10	96,72	385	37.237
7	58	—	Seminativo irriguo	II	0.25.00	67,50	390	26.325
7	89	—	Fabbricato rurale	—	0.07.00	—	—	—
10	19	—	Pascolo cespugliato	I	0.08.50	3,40	380	1.292
10	38	—	Seminativo irriguo	I	38.45.70	14.613,66	380	5.553.191
10	37	—	Seminativo	I	39.65.80	5.948,70	330	1.963.071
10	39	—	Seminativo irriguo	I	22.84.70	8.681,86	380	3.299.107
10	40	—	Id.	II	6.15 00	1.660,50	390	647.595
10	22	—	Id.	I	6.00.80	2.283,04	380	867.555
10	47	—	Id.	I	3.08.50	1.234,00	380	468.920
10	50	—	Pascolo cespugliato	I	0.98.40	39,36	380	14.957
10	51	—	Seminativo	I	9.00.60	1.350,90	330	445.797
11	7	—	Id.	I	2.69.30	403,95	330	133.303
11	8	—	Pascolo	I	0.04.00	2,40	370	888
11	9	—	Seminativo irriguo	I	6.31.20	2.398,56	380	911.453
11	10	—	Id.	I	3.80.60	1.446,28	380	549.586
11	11	—	Id.	I	0.84.40	337,60	380	128.288
11	12	—	Seminativo	I	0.97.00	145,50	330	48.015
8	12	—	Bosco alto fusto	I	0.39.60	17,03	—	9.100
8	31	—	Id.	I	0.72.80	31,30	—	17.150
10	10	—	Id.	I	0.71.50	30,74	—	14.448
10	70	—	Id.	I	0.18.20	7,82	—	5.096
10	12	—	Id.	I	1.40.80	60,54	—	32.200
10	73	—	Id.	I	0.70.80	30,44	—	17.640
7	28	—	Id.	I	28.93.20	1.244,08	—	375.440
7	56	—	Id.	I	1.10.70	47,60	—	25.300
7	57	—	Id.	I	0.39.00	16,77	—	8.970
7	53	—	Id.	I	0.73.20	31,47	—	16.790
10	20	—	Id.	I	1.15.70	49,76	—	45.600
10	23	—	Id.	I	5.57.72	239,82	—	355.986
10	36	—	Id.	I	0.68.60	29,50	—	17.150
10	53	—	Id.	I	0.68.30	29,37	—	21.000
11	6	—	Id.	I	2.55.90	110,04	—	84.900
11	13	—	Id.	I	13.52.70	581,66	—	492.000
				TOTALI	368.73.88	71.002,04		27.096.713

(1072)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,04	620,90	620,90	620,96	620,84	620,88	621 —	620,95	620,89	620,90
$ Can.	575,58	575,60	576 —	575,70	574,95	575,55	575,77	575,50	575,56	574,50
Fr. Sv.	143,40	143,48	143,475	143,50	143,49	143,48	143,52	143,45	143,47	143,50
Kr D.	90,03	89,97	90 —	90,04	89,95	89,96	90,01	90 —	89,98	89,98
Kr. N.	86,91	86,87	86,92	86,95	86,90	86,96	86,92	86,85	86,85	86,85
Kr. Sv.	119,75	119,68	119,68	119,71	119,60	119,65	119,71	119,70	119,65	119,65
Fol.	172,57	172,73	172,72	172,74	172,65	172,70	172,79	172,65	172,71	172,70
Fr. B.	12,47	12,455	12,4625	12,46	12,4575	12,46	12,46	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,77	126,72	126,73	126,73	126,70	126,71	126,74	126,70	126,71	126,72
Lst.	1739,46	1738,50	1738,55	1739,15	1738,25	1737,73	1739,05	1738 —	1737,67	1738,35
Dm. occ.	155,37	155,43	155,43	155,43	155,40	155,43	155,44	155,35	155,42	155,42
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,045	24,0475	24 —	24,04	24,046	24,04	24,02	24,045
Escudo Port.	21,71	21,70	21,73	21,685	21,70	21,65	21,68	21,65	21,66	21,66

Media dei titoli del 13 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,15
Id 5 % (Città di Trieste)	100,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,98
1 Dollaro canadese	575,735
1 Franco svizzero	143,51
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	119,71
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,735
1 Lira sterlina	1739,10
1 Marco germanico	155,435
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Cremona ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Con decreto n. 300-7-II-AG.42-2904 in data 12 febbraio 1963 del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola autonoma di ostetricia di Cremona è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, con sede presso la scuola di ostetricia medesima.

(1256)

Autorizzazione all'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.7.II.2.2693 in data 14 febbraio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale maggiore degli infermi di Vercelli è stato autorizzato ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(1257)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1963, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 81 titoli di L. 2.500;
» 172 titoli di L. 5.000;
» 121 titoli di L. 12.500.

in totale n. 374 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.575.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.029 titoli di L. 50.000;
» 1.371 titoli di » 500.000;
» 376 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 2.776 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.112.950.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 8.359 titoli di L. 5.000;
» 2.086 titoli di » 12.000;
» 1.477 titoli di » 25.000;
» 1.675 titoli di » 50.000;
» 707 titoli di » 500.000.

in totale n. 14.304 titoli per il complessivo valore nominale di L. 542.045.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.006 titoli di L. 50.000;
» 993 titoli di » 500.000;
» 182 titoli di » 1.000.000.

in totale n. 2.181 titoli per il complessivo valore nominale di L. 728.800.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.009 titoli di L. 12.500;
» 5.390 titoli di » 50.000;
» 3.741 titoli per » 500.000.

in totale n. 10.140 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.152.612.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il presidente: ODORIZZI

Avviso riguardante: a) il sorteggio per il rimborso nonchè l'estinzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » - 1ª e 2ª Emissione; b) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » - 1ª Emissione; c) il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1963, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano »*

1ª Emissione:

1) Estrazione a sorte di:
n. 1.330 titoli di L. 500;
» 659 titoli di » 2.500;
» 1.540 titoli di » 5.000;
» 327 titoli di » 12.500.

in totale n. 3.856 titoli per il complessivo valore nominale di L. 14.100.000.

2ª Emissione:

Estinzione di titoli per il complessivo valore nominale di L. 48.350.000, rappresentanti la quota di ammortamento dell'anno 1963, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma »* 1ª *Emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 410 titoli di L. 500;
» 340 titoli di » 2.500;
» 480 titoli di » 5.000;
» 332 titoli di » 12.500.

in totale n. 1.562 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.605.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*:

Estrazione a sorte di n. 1.043 titoli di L. 5.000 per il valore nominale di L. 5.215.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il presidente: ODORIZZI

(1501)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta — salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati Istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime concessa dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità all'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100 (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

d) certificato, su carta da bollo da L. 100 attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'articolo 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti che perverranno al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, oltre i termini stabiliti dagli articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte.

Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di dette prove scritte.

Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma dell'art. 3, quarto comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un 12° dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963
Registro n. 6, foglio n. 196

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte pirma:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzione diritto civile. Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte tesza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.
3) Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Via XX Settembre ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

. . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione e richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1403)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Aumento dei posti e riapertura dei termini del concorso a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui due riservati al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Ritenuto che nelle more del concorso di che trattasi è emersa la necessità di mettere a concorso un maggior numero di posti disponibili nel ruolo predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' elevato da 6 a 10 il numero dei posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al bando di concorso indetto con il decreto ministeriale in data 17 febbraio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962, ferma restando la riserva di due posti a favore del personale indicato nell'art. 1 del bando stesso.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è prorogato al 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 348

(1402)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a centocinquanta posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11 - novembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto 30 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 187, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a centocinquanta posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960.

(1401)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1962, n. 4578, con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pane dott. Vincenzo, medico provinciale di Sondrio;

Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sondrio;

Drovanti prof. Alessandro, docente in patologia medica,

Francoli dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Piccolo dott. Giuseppe, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorno, all'albo pretorio della Prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 6 marzo 1963

Il medico provinciale: PANE

(1456)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 794 del 20 febbraio 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 4515 del 6 novembre 1962, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Massarelli Francesco . . . . . . punti 58,41
2. Rago Gabriele . . . . » 56,11
3. Picciolo Giacomo . . . . » 54,10
4. Jervoglini Francesco . . . . » 53,65
5. Sgherza Felice . . . . punti 52,98
6. Pansini Giuseppe . . . . » 52,93
7. Patrizio Ercole . . . . » 52,01
8. Allegra Pietro . . . . » 50,88
9. Manicone Oronzo . . . . » 50,48
10. Mastromatteo Onofrio . . . . . . » 50,08
11. Tempesta Francesco . . . . » 48,69
12. Tripaldi Nicola Maria . . . . . . » 47,93
13. Lancia Vincenzo . . . . » 44,44
14. Contento Angelo Domenico . . . . . » 44,33
15. Preziosa Mauro . . . . » 43,88
16. Bracciale Francesco . . . . . . » 42,62
17. Germinario Cosmo . . . . » 41,25
18. Craca Giovanni . . . . » 40,50
19. Laterza Giovanni Alberto . . . . . » 40,04
20. Galantino Giovanni . . . . . . » 40,00
21. Angellotti Giuseppe . . . . » 39,50
22. Palamà Tommaso . . . . » 35,60

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 4 marzo 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 794 del 20 febbraio 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1120 del 4 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari ad detti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Francesco Massarelli è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto di Molfetta.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 4 marzo 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

(1405)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.